

INIMICIZIE E VENDETTA



IERI E OGGI


- SI PUO' PARLARE OGGI DI INIMICIZIE? IL CONCETTO DI VENDETTA E' CONNOTATO NEGATIVAMENTE
- CLINT EASTWOOD E DUE STUDIOSI AMERICANI (I. MILLER e A: SARAT)
- INIMICIZIE E VENDETTA COME SISTEMA CULTURALE E SOCIALE
- DALLA VENDETTA ALLA PENA? NO. UN SISTEMA PENALE ESISTE IN TUTTE LE SOCIETA' ANCHE LE PIU' TRADIZIONALI (QUANDO SI DANNEGGIA LA COMUNITA'). COME OGGI IL PROCESSO E' UNA RAPPRESENTAZIONE DI UNA PURIFICAZIONE E DI UN SACRIFICIO E LA PENA L'ISOLAMENTO DEL COLPEVOLE
- CON LO STATO MODERNO SI INDEBOLISCE IL *SISTEMA DELLA VENDETTA*. SONO INDIVIDUI AD OPPORSI, ANCHE SE ALCUNI ATTI GIUSTIFICATIVI SONO ACCETTATI DALLE GIURIE. E LO STESSO DIRITTO NON PUO' IGNORARLO DEL TUTTO (ESEMPIO DELLE PERCOSSE COME DATO OGGETTIVO DEL DANNO)
- VENDETTA E PENA: RUOLO DELLA VITTIMA – DAL SETTECENTO SI DUBITA DELLA FUNZIONE RETRIBUTIVA DELLA PENA. L'INDIVIDUO VIENE ISOLATO DALLA SOCIETA' . LO STATO SI FA CARICO DELLE ISTANZE DELLA VITTIMA - AFFERMAZIONE DELLA GIUSTIZIA RIABILITATIVA (J. BENTHAM)
- INIMICIZIE E VENDETTA NON SONO PIU' ESPRESSIONE DELLA SOLIDARIETA' DEL GRUPPO
- GLI STORICI HANNO COMINCIATO AD INTERESSARSI SOTTO L'INFLUENZA DELL'ANTROPOLOGIA: FAIDA NELLE SOCIETA' TRADIZIONALI – MEDITERRANEO: MONTENEGRO E ALBANIA
- INIMICIZIA. UN POTENZIALE CONFLITTO TRA GRUPPI CONTRAPPOSTI, UNO STATO DI BELLIGERANZA INCLINE ALLA RITORSIONE E ALLA VENDETTA
- UNO STATO DI OSTILITA' TRA GRUPPI, PARENTELE, FAZIONI REGOLAMENTATO DALLE CONSUETUDINI
- CONFLITTI PER PROPRIETA', GESTIONE BENI ECONOMICI, ANTAGONISMI POLITICI, CESSIONE DELLE DONNE
- DESCRIZIONI ICONOGRAFICHE – EX-VOTO











CONTESTO CULTURALE E POLITICO

- POLICENTRISMO DELLA SOCIETA' MEDIEVALE E MODERNA
- CONCETTI DI PICCOLA PATRIA – NAZIONE - STATO
- SOCIETA'
- GERARCHIE SOCIALI
- STATUS E ONORE: posizione dell'individuo e del gruppo
- ONORE COME DIRITTO DI PRECEDENZA
- INIMICIZIE E AMICIZIE
- VARIE MODALITA' DELLE CONTRAPPOSIZIONI: RICORSO ALL'OMICIDIO E ALLA VENDETTA, DEVASTAZIONI DEI BENI, RICHIESTA DI PORTO D'ARMI
- ASPETTI CONSUETUDINARI E LEGALI (DIRITTO COMUNE ROMANO)
- LA PACE E LA TREGUA
- CORTI GIUDIZIARIE: FILTRATE DAI GIURISTI MA CONSUETUDINI
- AMBIGUITA' TRA PENALE E CIVILE: PENA PECUNIARIA
- LA PENA DEL BANDO
- DIFESA PER PATREM O PER MATREM O PER PROCURATOREM
- ATTO GIUSTIFICATIVO DEL FURORE (mad blood stirring)
- CAUZIONE (PIEZARIA)

INIMICIZIE IN SINTESI

- INIMICIZIA COME SISTEMA CULTURALE DIFFUSO
- ESPRESSIONE DI GRUPPI LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA DI SANGUE O SPIRITUALE
- L'ONORE RAPPRESENTA L'IDENTITA' DEL GRUPPO E LA SU COLLOCAZIONE SOCIALE (FAMA)
- COSI' COME IL SANGUE, CHE RAPPRESENTA LA CONTINUITA' DELLE GENERAZIONI
- L'OFFESA A UN INDIVIDUO E' L'OFFESA A TUTTO IL GRUPPO DI APPARTENENZA
- LA VENDETTA NON PUO' AVVENIRE ALL'INTERNO DELLO STESSO GRUPPO DI SOLIDARIETA'
- COSI' COME QUANDO C'E' TROPPIA DISPARITA'
- IL RICORSO ALLA VENDETTA E' POTENZIALMENTE IMPLICITO E QUINDI IL BINOMIO INIMICIZIA-VENDETTA E' INSCINDIBILE
- I GRUPPI TENDONO A VALUTARE IL **DATO OGGETTIVO** DEL DANNO RICEVUTO
- LA RESPONSABILITA' DELL'AUTORE DEL DANNO, LA PREMEDITAZIONE, LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI CONTANO MENO DELL'IMPERATIVO DELLA VENDETTA
- E' IMPLICITO LO SCAMBIO COSI' COME LA RECIPROCITA'
- LA VENDETTA NON MIRA A DISTRUGGERE LA VITA QUANTO A FARLA RISPETTARE
- RELAZIONE TRA IL MONDO DEI VIVI E QUELLO DEI MORTI: IL DEFUNTO PRETENDE VENDETTA
- I RITI DI PACIFICAZIONE SERVONO A CONTENERE LA VIOLENZA E A COMPORRE LE DIVERGENZE DI VALUTAZIONE TRA I GRUPPI
- COSI' COME IL RUOLO DEI GIURISTI E L'ACCESSO ALLE CORTI GIUDIZIARIE LOCALI
- RUOLO DELLE ALLEANZE E DEI MATRIMONI (ANCHE PER PORRE FINE A UN INIMICIZIA)

DIMENSIONE COMUNITARIA

(BASSO MEDIOEVO - SECOLO XVI)

A. Giustizia compromissoria
(negoziata - community Law)

B. Giustizia punitiva
(egemonica)

Città → Tribunali (giuristi)

Giuristizioni signorili → Giustizia signorile

Centri minori → Tribunali minori

Piccole comunità

→ Consuetudini

Inquisitio

MAPPA GIURISDIZIONALE

CARATTERISTICHE:

- ATTI DI PACE
- FAIDA
- RILUTTANZA AD ADIRE I TRIBUNALI
- RISOLUZIONE CONTROVERSIE PRIMA, DOPO E DURANTE IL PROCESSO
- PENE PREVALENTI: BANDO - PECUNIARIA - TAGLIONE
- PENE 'BARBARICHE' (DI MORTE)
- PROCESSO: COMMISTIONE TRA
 - RISOLUZIONE FAIDA
 - PROCEDURE DOTTE
 - ATTI DI PACE

DIMENSIONE 'STATO'

(A PARTIRE DALLA FINE DEL SECOLO XVI)

- CONTROLLO GIURISDIZIONALE DAL CENTRO
- PROCESSO INQUISITORIO
- TRIBUNALI CENTRALI
- RIDEFINIZIONE TRIBUNALI PERIFERICI
- GIUDICI CONTROLLATI DAL CENTRO
- FORMAZIONE NUOVA BUROCRAZIA GIUDIZ.
- ORDINE SOCIALE E NON 'PACE'
- SCOMPARSA ANTICHE PENE
- NUOVE PENE
- PENA DI MORTE
- INDEBOLIMENTO O ANNULLAMENTO CONTRADDITTORIO
- INDEBOLIM. GIUSTIZIA COMPROMISSORIA
- RIDEFINIZIONE ANTICA GIUSTIZIA PUNITIVA
- CONFIGURAZIONE NUOVI REATI
- RIDEFINIZIONE REATI TRADIZIONALI

INIMICIZIE - ESEMPLIFICAZIONI

CONSEGUENZE INDEBOLIMENTO TRIBUNALI: RICORSO A PETIZIONI E SUPPLICHE DEI GRUPPI AL CENTRO DOMINANTE PER SPINGERE IL CONFLITTO A PROPRIO FAVORE

A) ASOLO (1603) **ONORE**: scontro tra fazione dei Bevilacqua e gruppo dei Varisco-Puppi. Il podestà divide la cittadina in due zone distinte. Ma un membro dei Varisco viene ucciso dai Bevilacqua. I parenti dell'ucciso ricorrono a Venezia con una supplica chiedendo che il caso sia giudicato dall'Avogaria di Comun. I Bevilacqua si oppongono. Il Collegio chiede il parere del podestà di Asola e dei tre Avogadori di comun. Costoro dicono che i Varisco avevano chiesto la pace per una rissa avvenuta in precedenza, ma era stata rifiutata dai Bevilacqua. In realtà aggiungono che entrambe le parti sono rispettivamente legate da rapporti di dipendenza con due altolocate famiglie che sono dichiaratamente nemiche.

L'inimicizia sembra dunque dipendere dai rispettivi rapporti di amicizia. Il nucleo conflittuale è probabilmente costituito da questioni d'onore che lasciano sullo sfondo più concrete contrapposizioni di natura economica.

La magistratura veneziana decide che il caso sia delegato al tribunale di Padova.

L'opposizione dei Bevilacqua viene respinta, ma la controparte non ottiene di trasferire il giudizio a Venezia.

B) BASSANO (1604). INIMICIZIE E COLLUSIONE

BORTOLO MAGRO RICORRE A VENEZIA CON UNA SUPPLICA DENUNCIANDO L'OMICIDIO DEL FIGLIO AD OPERA DI BARTOLAMIO FATTORI E SEBASTIANO DALLA RIZZA, CHE AVEVANO CONCEPITO 'ODIO MORTALE' NEI SUOI CONFRONTI, PERCHE' AVEVA DENUNCIATO LORO IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ARTE DEI TESSITORI

NONOSTANTE LA PACE IL FIGLIO FU UCCISO PERCHE' NON AVEVA PROVVEDUTO A FAR DEPENDERE IL SUO NOME DAL LIBRO DELLE SENTENZE PER UNA PENA PECUNIARIA DI LIRE 50. NONOSTANTE IL RICORSO A VENEZIA IL PODESTA' DI BASSANO AVEVA DELIBERATO CHE L'OMICIDIO ERA DEL TUTTO LEGALE. MA L'AVOGADORE DI COMUN COMPETENTE AVEVA DECRETATO CHE, TRATTANDOSI DI UN CASO 'PRODITORIO' LA NORMA STATUTARIA NON DOVEVA ESSERE APPLICATA.

IL COLLEGIO VENEZIANO RICHIESE IL PARERE DEL PODESTA' DI BASSANO, DI TREVISO E DEGLI AVOGADORI DI COMUN. IL PODESTA' DI BASSANO NASCOSE A FATICA LA COLLUSIONE CON IL GRUPPO DEGLI UCCISORI. RIASSUMENDO TUTTA LA VICENDA GLI AVOGADORI MISERO IN RILIEVO COME L'OMICIDIO FOSSE AVVENUTO PER PALESE INIMICIZIA DOVUTA ALLA GESTIONE DELL'ARTE DELLA LANA.

IL COLLEGIO ACCOLSE COSI' LA RICHIESTA DEL MAGRO PERCHE' IL CASO FOSSE DELEGATO AGLI AVOGADORI.

IN QUESTA VICENDA LE MOTIVAZIONI ECONOMICHE APPAIONO CHIARAMENTE COME CAUSA DELL'INIMICIZIA. E APPAIONO LE DIFFICOLTA' A RISOLVERE IL CONFLITTO IN QUANTO NON E' STATA STABILITA LA TREGUA NECESSARIA PER GIUNGERE ALLA PACE.

- BRESCIA, 1604: UN ODIO CRUDELE
- I FIGLI DELL'AVVOCATO GABRIELE RODEGNO RIEVOCANO IN UNA SUPPLICA L'UCCISIONE DEL PADRE AD OPERA DI FRANCESCO BURATTO CHE AVEVA CONCEPITO ODIO CRUDELE CONTRO LA LORO CASA. UN LORO ZIO, CHE ERA STATO BANDITO, AVEVA INFATTI UCCISO VICENZO BURATO FIGLIO DI FRANCESCO. I BURATTO AVEVANO COSI' DIRETTO LA LORO AGGRESSIVITA' CONTRO GABRIELE RODEGNO LORO PADRE. L'AVEVANO COSI FATTO UCCIDERE DA ALCUNI SICARI E BRAVI.
- I SUPPLICANTI CHIEDEVANO CHE IL CASO FOSSE DELEGATO ALL'AVOGARIA DI COMUN. LA FAZIONE RIVALE SI OPPOSE A TALE RICHIESTA.
- RICHIESTI DI UN PARERE I RETTORI DI BRESCIA AGGIUNSERO PARTICOLARI CHE I SUPPLICANTI NON AVEVANO NARRATO NELLA LORO SUPPLICA:
- **COSTORO AVEVANO CHIESTO INUTILMENTE LA PACE AI BURATTO**
- **IL LORO PADRE AVEVA OTTENUTO LA LIBERAZIONE DAL BANDO PER VIA DI GRAZIA**
- **CHE I LORO BENI AVEVANO SUBITO DEVASTAZIONI**
- TUTTI ELEMENTI CHE AVREBBERO POTUTO GIOVARE PER OTTENERE LA DELEGA ALL'AVOGARIA DI COMUN, MA CHE AVREBBERO MESSO IN LUCE LA DURA INIMICIZIA ESISTENTE CON GLI AVVERSARI
- IL COLLEGIO DECISE CHE IL CASO FOSSE DELEGATO AI RETTORI DI BRESCIA, DOVE AVREBBE INCONTRATO UNA POSSIBILE E TRADIZIONALE RISOLUZIONE.